



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIROLAMO FABIO PORTA

Seduta del 17/07/2018

FATTO

Il ricorrente, titolare di un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione mensile – stipulato l'11 maggio 2006 ed estinto anticipatamente sulla base del conteggio predisposto dall'intermediario convenuto in data 29 aprile 2015 – lamenta il mancato riconoscimento dei costi del finanziamento trattenuti in unica soluzione in sede di erogazione del credito e non ancora maturati. Esperito infruttuosamente il reclamo, a mezzo del presente ricorso il ricorrente chiede all'Arbitro: in via principale, di condannare parte convenuta al pagamento dell'importo complessivo di € 772,32 a titolo di "oneri finanziari e assicurativi", tenuto conto del periodo di dilazione non usufruito; in subordine, di svolgere le *"verifiche necessarie alla valutazione/quantificazione del costo effettivo del finanziamento, l'eventuale superamento dei tassi di riferimento"*. Il medesimo reclama, altresì, il risarcimento del danno patito *"per la violazione degli obblighi di trasparenza imposti dalle norme bancarie"*, da quantificarsi in via equitativa, nonché la rifusione delle spese di assistenza difensiva.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce l'irricevibilità del ricorso evidenziando che a far data dal 23 ottobre 2017 il medesimo è stato cancellato dagli elenchi di cui agli artt. 106 e 107, TUB (nel testo previgente alla riforma introdotta con il d.lgs. n. 141/2010) e che, pertanto, non rivestendo più la qualifica di intermediario finanziario egli non partecipa al sistema ABF.

**DIRITTO**

In via pregiudiziale si rigetta l'eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dal resistente. Si osserva in proposito che la cancellazione dell'intermediario dagli albi o dagli elenchi tenuti dalla Banca d'Italia intervenuta dopo la presentazione del ricorso – come riscontrato nella fattispecie – non impedisce al Collegio di pronunciarsi nel merito della controversia, essendo necessario e sufficiente che l'iscrizione dell'intermediario in tali albi o elenchi sussista al momento in cui il procedimento in seno all'ABF sia stato introdotto (cfr. ABF Coordinamento, Dec. nn. 6683/2016, 7966/2016).

Sempre in via preliminare si deve rilevare l'irricevibilità del capo della domanda concernente l'accertamento dell'*“eventuale superamento dei tassi di riferimento”* ai fini della legge sull'usura in quanto l'istanza, oltre a non trovare riscontro nel reclamo, è finalizzata a sollecitare un intervento di tipo consulenziale precluso al Collegio (cfr. ABF Napoli, Dec. nn. 7768/2016, 6056/2013) nonché a sollevare eventuali vizi di natura genetica relativi a un contratto sottoscritto in epoca antecedente a quello a cui si estende la cognizione dell'Arbitro.

Il ricorso è invece procedibile in relazione all'istanza di riduzione dei costi del finanziamento, ex art. 125-sexies, TUB, nei termini che seguono.

Nella fattispecie a carico del ricorrente risultano addebitati i seguenti oneri rilevanti ai fini della decisione: € 754,40 a titolo di commissioni bancarie; € 4.594,46 a titolo di “commissioni di intermediazione”; € 200,00 per spese contrattuali; complessivamente € 2.174,77 a titolo di premi assicurativi per i rischi di decesso e perdita di impiego.

Con riferimento alle commissioni di cui alle lett. C, E, F del prospetto recante “modalità di rimborso del finanziamento” (posto a frontespizio del contratto), secondo l'art. 16 del “regolamento contrattuale”, dette voci di costo rivestono espressamente “carattere unitario e inscindibile” e remunerano cumulativamente attività eterogenee (c.d. *up front* e *recurring*) senza che venga fornita una rappresentazione pattizia idonea, anche sotto il profilo contabile, a distinguere le componenti di costo riferibili alla fase preliminare alla concessione del prestito da quelle inerenti allo svolgimento del rapporto; a tale ultimo riguardo rilevano: *“gli oneri finanziari sostenuti per la conversione e convertibilità da variabile a fisso del saggio di interessi, per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione, per le operazioni di acquisizione della provvista; le prestazioni e le attività preliminari, conclusive e successive indispensabili per il perfezionamento e l'esecuzione del contratto; l'incasso, l'elaborazione dei dati ed il controllo dei versamenti periodici delle quote di ammortamento con i relativi adempimenti contabili e amministrativi”*). Ciò porta a ritenere la clausola in commento opaca e conseguentemente a considerare detti oneri soggetti a maturazione nel tempo (cfr. ABF Coordinamento, Dec. nn. 6167/14, 5031/17). Ne deriva il diritto del ricorrente alla restituzione delle commissioni e delle spese reclamate, in proporzione al periodo di dilazione non usufruito (dodici rate residue su centoventi originariamente previste).

Medesimo diritto restitutorio sussiste con riguardo ai costi del contratto di assicurazione stipulato a fronte dei rischi di inadempimento (per decesso e perdita di occupazione) del terzo debitore, in ragione del collegamento negoziale ravvisabile ogni qualvolta l'adesione a una polizza assicurativa sia associata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento, realizzando un'operazione economico giuridica apprezzabile esclusivamente in modo unitario (cfr. ABF Napoli, Dec. n. 2952/2015); di conseguenza l'intermediario finanziario resta esposto alla concorrente responsabilità per la restituzione delle quote di premio non maturate a favore del cedente a seguito dell'estensione del recesso dal contratto di prestito al negozio assicurativo collegato (cfr. ABF Dec. n. 6167/2014, cit.).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Per quanto innanzi, al netto delle decurtazioni operate nel conteggio estintivo (€ 26,79), il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso dell'importo complessivo di € 745,57.

In ordine all'istanza di risarcimento del danno, si richiama l'orientamento consolidato di questo Arbitro a tenore del quale non può essere accolta una domanda dedotta in modo totalmente generico in quanto, ove si configuri come richiesta di risarcimento di danni patrimoniali risulterebbe priva di qualsiasi elemento di prova (v. ABF Napoli, Dec. n. 215/2016); ove si consideri come pretesa di danni non patrimoniali, non sarebbe parimenti meritevole di accoglimento essendo questi ultimi risarcibili nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero di grave lesione di diritti costituzionalmente protetti (cfr. Cass. 11.11.2008, n. 26972), ipotesi non ravvisabili nella fattispecie in esame.

Del pari non può trovare accoglimento la domanda di ristoro delle spese di assistenza professionale sia perché il conferimento del mandato ad una società di consulenza che ha agito in qualità di rappresentante volontario del ricorrente non è idoneo a configurare una difesa tecnica, sia per il carattere seriale della questione trattata.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 745,57.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO